



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 77 dei 24/03/2015 - 13/05/2015 Udienza pubblica del 24/03/2015
Massima n. 1:	Titolo Enti locali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Applicazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province - Divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato - Disposizione collegata ad altra dichiarata incostituzionale - Cessazione della materia del contendere. Testo Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento a parametri statutari, in quanto stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, è fatto comunque divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale norma è collegata alla procedura di riordino delle Province indicato dal successivo art. 17 del medesimo decreto, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 220 del 2013. Di conseguenza, non si può applicare un divieto strettamente collegato a una norma espunta dall'ordinamento né è stato dedotto nel breve periodo di sua stretta vigenza l'impedimento relativo all'attuazione delle procedure di assunzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 06/07/2012 n. 95 art. 16 co. 9 legge 07/08/2012 n. 135



	Parametri costituzionali statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 co. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 51
--	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

